



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Commissione Consultiva

Allegato

Quesito n. 226, Unione Lombarda degli Ordini Forensi, Rel. Perfetti

Parere 10 aprile 2013, n. 32

L. n. 247/12 – art. 48 – Nuova disciplina del tirocinio per l'accesso alla professione forense – Applicabilità nel periodo transitorio – Esclusione

L'Unione Lombarda degli Ordini forensi formula una serie di quesiti tutti riconducibili al tema dell'applicabilità immediata, o meno, delle disposizioni sul tirocinio per l'accesso alla professione forense, contenute nella legge 31 dicembre 2012, n. 247.

La risposta ai quesiti è nel senso dell'inapplicabilità nell'immediato della disciplina in questione, salva la norma sulla durata del tirocinio.

La conclusione è autorizzata dalla stessa formulazione dell'art. 48 della legge in commento secondo il quale fino al secondo anno successivo alla sua entrata in vigore "(...) *l'accesso all'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato resta disciplinato dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, fatta salva la riduzione a diciotto mesi del periodo di tirocinio*".

In ogni caso, a prescindere dalla previsione dell'articolo 48, il differimento ha una sua precisa ragion d'essere da ricercare nelle profonde novità che caratterizzano il nuovo modello di tirocinio in funzione, tra l'altro, della garanzia della qualità della formazione del tirocinante e della valorizzazione del *merito* nell'accesso alla professione; nuove norme e previsioni che richiedono a loro volta una concretizzazione contenutistica di stampo attuativo cui deve provvedere il Ministro competente ai sensi dell'art. 41, comma 13 che prevede l'adozione di un decreto ministeriale per la regolamentazione degli aspetti lì precisamente indicati.

Alla lettera dell'art. 48 cit. ed alle ragioni del differimento si aggiunge, infine, il rilievo - di per sé decisivo - che quando il legislatore ha ritenuto di dover assegnare ad una porzione della complessiva disciplina (quella sulla durata) un'immediata vigenza, ciò ha fatto in modo espreso.

L'Unione formula poi un quesito specifico in relazione all'obbligo di iscrizione nel Registro dei praticanti di coloro che frequentano le Scuole di specializzazione per le professioni legali.

Fermo restando quanto sin qui affermato in merito all'interpretazione dell'art. 48 della nuova legge, la commissione non può che richiamare i propri precedenti e la costante giurisprudenza del Consiglio di Stato; si rimanda, anzitutto, al **parere n. 27/2010**, nel quale si è preso atto dell'orientamento consolidato della giurisprudenza amministrativa che, a fronte del diploma di specializzazione, non ritiene necessaria la maturazione di un effettivo biennio di iscrizione nel registro dei praticanti (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 17/12/2008, n. 6255; Cons. Stato, sez. IV, 5/10/2005, n. 5353). Da ultimo, la Commissione è intervenuta sull'argomento con il **parere 16**



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Commissione Consultiva

gennaio 2013, n. 4, che ha ribadito il precedente orientamento. Si ritiene pertanto che il diploma di specializzazione valga a sostituire un anno di tirocinio a prescindere dalla contestualità, o meno, della frequenza della scuola rispetto all'iscrizione nel registro dei praticanti.

Allegati

- I. Parere n. 27/2010
- II. Parere n. 4/2013

All. I

Parere Consiglio nazionale forense 28-05-2010, n. 27

**Quesito del COA di Macerata, rel. cons. Cardone.
Parere 28 maggio 2010, n. 27**

Il quesito riguarda la valenza della frequenza delle scuole di specializzazione ai fini della sostituzione di un anno di pratica, alla luce della giurisprudenza amministrativa contraria al precedente orientamento del C.N.F.

La Commissione, dopo ampia discussione, fa propria la proposta del relatore e rende il seguente parere:
"La questione della valenza del diploma delle Scuole di specializzazione universitaria ai fini dello svolgimento del tirocinio professionale è stata più volte oggetto di analisi da parte di questa Commissione (vedi in particolare il parere 11 dicembre 2008 n. 31, reso su richiesta del Consiglio dell'ordine degli avvocati di Brescia, e i precedenti pareri dell'anno 2005 (nn. 27 e 72); sulla questione vedi anche la circolare del Consiglio nazionale forense 30-B/2003 del 24 ottobre 2003).

La Commissione, pur conoscendo diverso orientamento della giurisprudenza amministrativa (vedi, tra gli altri, TAR Sardegna n. 881/2005, e Consiglio di Stato, sez. IV, n. 6255/2008), ha in passato sempre confermato il proprio orientamento in base al quale il conseguimento del diploma di cui si discute, se esonera per un anno dall'effettuare la pratica nel modo tradizionale descritto dall'art. 17, 1° comma, n. 5), RDL 1578/1933, non esonera tuttavia dall'iscrizione biennale nel registro dei praticanti.

La Commissione, pur continuando a ritenere che il proprio orientamento sia quello più coerente con il quadro normativo vigente - e rinviando, per una puntuale dissertazione sulle ragioni che portano a non ritenere condivisibili gli indirizzi del giudice amministrativo, ai precedenti succitati - ritiene di dovere prendere atto dell'avvenuto consolidamento della giurisprudenza amministrativa che, ai fini del rilascio del certificato di compiuta pratica, non ritiene necessaria la maturazione di un effettivo biennio di iscrizione nel registro dei praticanti a fronte del possesso di un diploma conseguito presso le scuole di specializzazione per le professioni legali di cui all'art. 16 del decreto legislativo 17.11.1997 n. 398 e successive modifiche (cfr. D.M. Giustizia 11.12.2001, n. 475, in GU n. 25 del 30.1.2002).

Pertanto, anche ai fini di non ingenerare disparità di trattamento nella valutazione del periodo di pratica forense da parte dei Consigli dell'ordine, la Commissione ritiene di doversi conformare al prevalente indirizzo giurisprudenziale, suggerendo al Consiglio dell'ordine degli avvocati richiedente l'opportunità di applicare tale orientamento in sede di rilascio del certificato di compiuta pratica".

All. II



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Commissione Consultiva

Parere 16 gennaio 2013, n. 4

Quesito n. 205, COA di Pescara, Rel. Cons. Merli

Il COA di Pescara ha posto il seguente quesito:

“Se possa essere riconosciuta al praticante avvocato la sostituzione del periodo di un anno di pratica con l'avvenuta frequenza della Scuola di Specializzazione delle Professioni legali, il cui diploma sia stato conseguito in epoca antecedente alla data iscrizione al Registro e, qualora ciò sia possibile, se vi è un limite temporale oltre il quale il riconoscimento non è più consentito, in considerazione del principio di continuità della pratica forense.”.

Poiché, allo stato, il nuovo ordinamento professionale, promulgato dal Presidente della Repubblica il 31.12.2012 ed in corso di pubblicazione, prevede all'art. 41, comma 13, che il Ministro della Giustizia emanerà un Regolamento disciplinante le modalità di svolgimento del tirocinio, le ipotesi di interruzione del medesimo e la sua validità UE ed il successivo art. 65 dispone, al comma 1, che fino all'entrata in vigore dei regolamenti, “si applicano se necessario e in quanto compatibili, le disposizioni vigenti non abrogate, anche se non richiamate”, i riferimenti normativi, ai quali ancor oggi ci si deve necessariamente riferire per rispondere al quesito, sono costituiti:

- a) dagli artt. 17 e 18 del R.D.L. n. 1578/1933;
- b) dalla legge delega n. 127/1997 (art. 17, comma 114), dall'art. 16 del D.Lvo n. 398/1997 attuativo della delega e dal D.M. n. 475/2001

Benché infatti, nelle more dell'approvazione del verbale recante il parere, sia entrata in vigore la legge n. 247/12 (Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense), alla luce dell'art. 48 di quest'ultima deve ritenersi che, fino al 31 dicembre 2014, il tirocinio continui ad essere disciplinato dalla normativa vigente. Quest'ultima si identifica con le norme richiamate, dal momento che la nuova legge professionale è intervenuta a “rilegificare” la materia della disciplina della professione forense, escludendo quest'ultima, per l'effetto, dall'ambito di intervento del processo di delegificazione realizzato dall'art. 3, comma 5 del D. L. n. 138/11 e dal D.P.R. n. 137/12.

Come è noto, questa Commissione aveva reiteratamente sostenuto, anche in contrasto con il consolidato orientamento del Consiglio di Stato, che l'esonero dalla pratica forense, così come descritta nell'art. 17 del RDL n. 1578/1933, previsto per anni 1 dal D.M. n. 475/2001, non consentiva di ritenere che l'iscrizione al Registro dei praticanti potesse avere una durata inferiore al biennio (Parere n. 41/2008).

Successivamente, al fine di indurre un'uniforme valutazione delle modalità del tirocinio da parte degli Ordini, la Commissione, con il Parere n. 27/2010, ha però convenuto sull'opportunità che gli Ordini si uniformino alle decisioni del Consiglio di Stato, da ultimo, alla nr. 6255 del 2008.

Detta pronuncia ha anche affrontato, seppur con estrema sinteticità, il dato caratteristico del presente parere, costituito, rispetto a quelli precedentemente resi, dalla circostanza di aver conseguito il diploma di specializzazione prima dell'iscrizione del praticante al Registro, osservando che l'equivalenza “diploma/un anno di pratica”, “si verifica pur se non coincidano il periodo di frequenza della scuola con quello della pratica forense”.

Ritiene la Commissione di non dover modificare il proprio orientamento, e nei termini suesposti è reso il parere.